

IL RETTORE

- Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm. e ii.;
- visto il Regolamento dell'Avvocatura di Ateneo, emanato con D.R. n. 33 dell'8/01/2015;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2023, con la quale è stato approvato il nuovo "*Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo e sui compensi degli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo*";
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1


È emanato il nuovo "*Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo e sui compensi degli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo*", il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo. È altresì abrogato, dalla medesima data, il Regolamento dell'Avvocatura di Ateneo, emanato con D.R. n. 33 dell'8 gennaio 2015.

Catania, 12.06.2023

IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
12.06.2023	
Prot.153961.....	Tit..I.. Cl...3..
Rep. Decreti	2318.....

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA DI ATENEO E SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DI ATENEO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa di settore e dello Statuto dell'Università di Catania, i criteri di attribuzione dei contenziosi all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura di Ateneo e agli avvocati del libero foro, ai fini del conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

2. Il presente regolamento disciplina altresì l'organizzazione dell'Avvocatura di Ateneo e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale svolta dagli avvocati della medesima Avvocatura, in attuazione dell'art. 9 d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014.

3. Ai sensi dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, l'Università di Catania può avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative speciali, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale. L'Università di Catania, dinanzi alle medesime autorità giudiziarie, può altresì avvalersi del patrocinio legale della propria Avvocatura di Ateneo o, motivatamente in casi particolari, di avvocati del Libero Foro, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale è di competenza del Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 16, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché dell'art. 11, comma 2, lettera f), dello Statuto e dell'art. 13, comma 3 del Regolamento di Ateneo.

Art. 2 - Denominazione

1. L'Ufficio legale dell'Università di Catania è costituito ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247 ed è denominato "Avvocatura di Ateneo". L'Avvocatura di Ateneo provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Università di Catania secondo le norme contenute nel presente regolamento. La sede dell'Avvocatura è presso la sede legale dell'Università di Catania, in Catania piazza Università n. 2.

2. Gli avvocati addetti all'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247.

3. L'attività professionale degli avvocati di cui al comma precedente viene svolta esclusivamente nell'interesse dell'Università di Catania.

Art. 3 - Suddivisione delle materie tra l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura d'Ateneo

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Università di Catania si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale, nelle seguenti materie:

- a) contenzioso amministrativo relativo agli studenti aventi riflessi su scale nazionale;
- b) contenzioso amministrativo relativo ai rapporti di lavoro con il personale docente;
- c) contenzioso amministrativo relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente;
- d) i procedimenti civili o amministrativi aventi riflessi rilevanti su base nazionale;
- e) predisposizione di pareri su (e bozze di) transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici, nelle materie sopra richiamate.

2. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso l'Università di Catania si avvale del patrocinio dell'Avvocatura di Ateneo nelle seguenti materie:

- a) contenzioso civile, previdenziale, tributario e azioni di recupero crediti;

- b) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo e dirigente;
- c) contenzioso amministrativo relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale non docente;
- d) contenzioso amministrativo e civile relativo agli appalti pubblici;
- e) contenzioso relativo agli espropri;
- f) costituzioni di parte civile nei procedimenti penali;
- g) in generale nei giudizi innanzi alle magistrature civili, tributarie, amministrative, arbitrati (ai fini della difesa), non affidati all'Avvocatura dello Stato, i compiti di rappresentanza, di assistenza e di difesa dell'Università sono affidati in via ordinaria all'Avvocatura di Ateneo;
- h) predisposizione di pareri su e bozze di transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici, nelle materie di competenza dell'Avvocatura d'Ateneo.

3. L'Avvocatura d'Ateneo cura, altresì, l'istruzione delle pratiche per l'Avvocatura Generale dello Stato nelle cause da questa patrocinate in nome e per conto dell'Università

4. L'Avvocatura d'Ateneo svolge, nelle materie di propria attribuzione, attività di consulenza e assistenza legale per tutte le strutture dell'amministrazione universitaria, anche attraverso la formulazione di pareri da queste richiesti ai fini delle proprie attività istituzionali.

5. L'Avvocatura di Ateneo può, inoltre, nel rispetto delle previsioni della normativa professionale, esercitare le superiori attribuzioni nell'interesse delle società e dei soggetti pubblici e privati costituiti dall'Università di Catania o nei quali essa abbia una partecipazione, ove non vi sia conflitto con l'amministrazione universitaria e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

6. Il Direttore generale può autorizzare l'Avvocatura di Ateneo incaricata del patrocinio dell'Università a nominare domiciliatari al di fuori del circondario giudiziario di Catania, previa disposizione di copertura della spesa adottata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

7. È fatta salva, comunque, per l'Amministrazione la possibilità di valutare diverse ipotesi di assegnazione dell'attività di difesa e dell'attività consultiva (in deroga alla superiore ripartizione) e di avvalersi della difesa di professionisti del Foro italiano, così come previsto dal Regolamento generale di Ateneo. In tal caso, il Direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione adottata sulla base di una relazione redatta dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo, può affidare la difesa in deroga alle previsioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4 - Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione

1. Il Rettore, secondo quanto previsto dallo Statuto, è il legale rappresentante dell'Università di Catania e la rappresenta nei giudizi attivi e passivi.

2. La costituzione in giudizio per la difesa dell'Amministrazione (in liti attive e passive) avviene su mandato alle liti del Rettore in seguito al decreto di conferimento di incarico del Direttore generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con determina di impegno dell'eventuale spesa.

Art. 5 - Organizzazione e disciplina dell'Avvocatura di Ateneo

1. All'Avvocatura di Ateneo è preposto in qualità di Avvocato coordinatore un dirigente, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ed iscritto all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

2. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo svolgono la propria attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università di Catania, nel rispetto delle incompatibilità di cui alla legge 31.12.2012 n. 247, previste per gli avvocati degli enti pubblici, e, comunque, in piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di Ateneo inerenti al personale tecnico amministrativo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

3. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo svolgono la loro attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Essi rispondono al Rettore e al Direttore generale, ciascuno per quanto di competenza, dell'espletamento del mandato professionale.

4. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della legge professionale forense e del codice deontologico forense, in particolare per quanto concerne i doveri di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

5. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

6. L'assegnazione degli avvocati all'Avvocatura di Ateneo è disposta con provvedimento del Direttore generale sentito l'Avvocato coordinatore.

7. Gli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo se richiesto devono tenere informato il Direttore generale dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili; devono formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli; devono sottoporre al Direttore generale le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, gli avvocati interni sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, nonché ad esprimere parere, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

8. L'Avvocato coordinatore affida i contenziosi e l'attività consultiva agli avvocati interni tenendo conto prioritariamente della competenza professionale acquisita e in ogni caso dell'equa distribuzione del carico di lavoro.

9. Gli avvocati affidatari sono personalmente responsabili di ogni atto da loro compiuto tra cui, in particolare, decadenze di termini, perenzioni e prescrizioni.

10. Gli avvocati affidatari provvedono, in conformità all'incarico ricevuto, a redigere gli atti che la legge commette agli Avvocati, nonché, in caso di necessità, su incarico dell'avvocato coordinatore, alla trattazione degli affari penali.

11. Essi debbono:

a) esprimere motivati pareri su tutte le questioni o vertenze che siano loro sottoposte, con le modalità di cui ai precedenti commi;

b) promuovere, in sede contenziosa o precontenziosa ed esaurito ogni adempimento da parte del responsabile naturale del procedimento amministrativo, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari per la riscossione di tutti i crediti dell'Università;

c) provvedere a tutti quegli atti che saranno ritenuti necessari ed anche utili; accedere presso gli Uffici, interni ed esterni all'Ente, per conoscere ed approfondire gli affari in corso, per esaminare e provvedere in ordine a quegli affari urgenti che richiedono un pronto provvedimento, per riferire sul provvedimento presi per ogni singolo giudizio in ciascuna udienza dal competente magistrato o per qualsiasi altra causa nell'interesse dell'Università;

d) adempiere a qualsiasi altro incarico inerente le proprie mansioni, non contemplate nel presente regolamento, che possa venire loro affidato.

12. Le direttive per la difesa dell'Università in tutte le cause attive e passive sono date dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura.

13. Espletato il giudizio nelle varie fasi e gradi, l'Avvocato Coordinatore deve riferirne al Rettore ed al Direttore generale, ad ognuno per quanto di competenza, e proporre gli opportuni provvedimenti.

Art. 6 - Avvocato coordinatore

1. L'Avvocato coordinatore, nell'ambito delle funzioni previste dal presente regolamento:

a) assicura il coordinamento della struttura;

b) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

- c) assegna agli avvocati in servizio le pratiche sulla base dei criteri concordati con gli altri legali dell'Avvocatura, improntati in ogni caso ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e alla competenza professionale acquisita;
 - d) qualora la complessità della questione o particolari esigenze difensive lo rendano opportuno, può assegnare la pratica o l'affare legale in forma congiunta tra più avvocati;
 - e) assicura l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - f) riferisce al Rettore e al Direttore generale sull'attività svolta, presentando, su richiesta, apposite relazioni, e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie, nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività dell'Ateneo;
 - g) esprime pareri agli organi di Ateneo, sentite le strutture interessate, in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché su transazioni e rinunce con riferimento ai contenziosi in corso;
 - h) nomina l'avvocato coordinatore vicario;
 - i) provvede alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura di Ateneo ed esercita i poteri di spesa di propria competenza.
2. L'Avvocato coordinatore è responsabile verso l'amministrazione dell'attività svolta personalmente o dagli altri componenti dell'Avvocatura di Ateneo.

Art. 7 - Personale amministrativo

1. L'Avvocatura di Ateneo si avvale di personale amministrativo per lo svolgimento di attività di natura non strettamente legale, per la formazione di atti e provvedimenti amministrativi strumentali al concreto disimpegno dell'attività legale, nonché, per particolari incombenze tecniche e/o contabili.
2. L'assegnazione di personale all'Avvocatura di Ateneo è disposta con provvedimento del Direttore generale, sentito l'Avvocato coordinatore.

Art. 8 - Rapporti dell'Avvocatura di Ateneo con gli uffici e le strutture dell'Università

1. Gli uffici e le strutture dell'Università sono tenuti, su richiesta dell'Avvocato coordinatore, a trasmettere all'Avvocatura di Ateneo tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la formulazione dei pareri unitamente ad una relazione, sottoscritta dal dirigente o dal responsabile della struttura, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto sulle questioni trattate.
2. Il dirigente o il responsabile della struttura cura che tutta la documentazione rilevante sia trasmessa all'Avvocatura di Ateneo nei tempi richiesti, al fine di evitare qualunque pregiudizio derivante all'Università dal mancato rispetto dei termini processuali.
3. Eventuali ritardi, negligenze od omissioni nella trasmissione della documentazione non possono essere fonte di responsabilità per gli Avvocati di Ateneo incaricati della pratica.

Art. 9 - Compensi professionali

1. Agli Avvocati di Ateneo cui, in nome e per conto dell'Università, è stato conferito mandato di difesa e rappresentanza in giudizio, è riconosciuto il diritto a percepire i compensi professionali in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del d.l. n. 90/2014 convertito dalla l. n. 114/2014, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
 - a) nelle ipotesi di sentenza favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, il compenso è pari all'80 % dell'importo determinato dalla somma liquidata dall'Autorità giudiziaria. Il 10% viene attribuito, su proposta di ripartizione dell'Avvocato coordinatore, al personale amministrativo addetto all'Avvocatura d'Ateneo, l'ulteriore 10% è attribuito, su proposta di ripartizione dell'Avvocato coordinatore dal Dirigente Generale, sentito il dirigente di riferimento, al personale tecnico amministrativo che ha coadiuvato l'Avvocatura d'Ateneo nei giudizi (in qualità di CTP o nella redazione di relazioni, ecc.). Il riconoscimento dei compensi professionali è subordinato al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale e

all'incasso delle somme da parte dell'ente. In caso di mancato recupero delle spese di lite dalla controparte soccombente, i compensi saranno determinati con le regole dei successivi commi;

b) i compensi professionali spettanti agli avvocati in caso di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti sono determinati con i parametri normativi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 (allo stato, DM n. 55 del 10 marzo 2014 come modificato dal d. m. n. 37/2018) nei casi di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese. In tali casi è corrisposto agli avvocati interni incaricati l'80 % dei compensi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 nei limiti dello stanziamento così come individuato dall'art. 9, comma 6, ultima alinea del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, o nei limiti degli stanziamenti che verranno individuati da successivi provvedimenti legislativi, mentre il 10 % viene attribuito, su proposta di ripartizione dell'Avvocato coordinatore, al personale amministrativo addetto all'Avvocatura d'Ateneo, l'ulteriore 10% è attribuito, su proposta di ripartizione dell'Avvocato coordinatore dal Dirigente Generale sentito il dirigente di riferimento, al personale tecnico amministrativo che ha coadiuvato l'Avvocatura d'Ateneo nei giudizi (in qualità di CTP o nella redazione di relazioni, ecc.);

c) nei casi di transazione a seguito di sentenza favorevole di cui al comma 1, il compenso degli avvocati interni è determinato sulla base dei minimi tariffari ridotti del 50%.

2. Nel caso di giudizi seriali, che non comportino l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e/o di diritto (quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia), il compenso è ridotto nella misura del 50%.

3. Per "provvedimento favorevole" si intende:

a) provvedimento, emesso da qualunque autorità giurisdizionale, nonché dal Capo dello Stato, che pronuncia nel merito della controversia e che comporta un sostanziale vantaggio per l'Università, quale che ne sia la denominazione (sono considerati tali, a titolo esemplificativo: sentenza, decreto, decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato provvisoriamente esecutivo, ordinanza; tali provvedimenti possono essere emanati all'esito di giudizio a cognizione piena, sommaria o cautelare);

b) provvedimento giurisdizionale che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definisce la causa in senso favorevole all'Università, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (sono considerati tali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti che dichiarano: il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda di controparte oppure il suo difetto di legittimazione ad agire o la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere; tali provvedimenti sono considerati favorevoli anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese del giudizio);

c) provvedimenti, equiparati a quelli giurisdizionali, nei quali sono sostanzialmente accolte le ragioni, o che comunque sono vantaggiosi per l'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo: il lodo arbitrale, l'accordo di mediazione, la conciliazione giudiziale e gli atti di transazione giudiziale. Le tipologie di provvedimenti elencati nella presente lettera sono in ogni caso considerati vantaggiosi per l'Amministrazione quando l'importo da corrispondere alla controparte sia pari alla metà della domanda o inferiore.

Art. 10 - Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali vengono ripartiti tra gli avvocati, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, che hanno patrocinato la causa in virtù di apposito mandato conferito dal rettore, secondo la ripartizione proposta dall'avvocato coordinatore; parte dei compensi relativi ad ogni singola causa può essere corrisposta agli avvocati iscritti all'elenco speciale che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza o che abbiano effettivamente collaborato alla predisposizione degli atti processuali, secondo espressa indicazione dell'Avvocato coordinatore.

2. Ai fini della ripartizione dei compensi, spettante a ogni avvocato dell'Ateneo, l'Avvocato coordinatore, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, deve tenere conto della professionalità e dell'impegno profuso.
3. La verifica del rendimento individuale viene svolta anche con l'ausilio degli strumenti informatici e tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) puntuale rispetto dei termini processuali, soprattutto di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
 - b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dalle strutture richiedenti;
 - c) cura dell'attività di udienza con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.
4. Nella valutazione degli elementi di cui al presente articolo dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.
5. Ai fini della liquidazione dei compensi, l'Avvocato coordinatore ai fini del rendimento individuale deve tener conto, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi, fermo ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità:
 - a) mancato rispetto, nell'anno precedente alla liquidazione, dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - b) colpevole assenza, nell'anno precedente alla liquidazione, ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - c) inadeguatezza della difesa in giudizio, nell'anno precedente alla liquidazione, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o informazioni: riduzione fino al 50 % del compenso spettante.
6. L'Avvocato coordinatore, nel caso provveda ad eventuali riduzioni, è tenuto ad informare preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati ed è acquisito al bilancio dell'Ateneo.
7. Ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, l'Avvocato coordinatore predispose apposita notula di liquidazione in cui sono indicati gli estremi del provvedimento di incarico, gli elementi identificativi della controversia e degli atti di definizione favorevoli all'Università di cui all'art. 9, e l'importo dovuto.
8. Fermo il limite di cui all'art. 23 ter del d.l. 201/2011 convertito dalla l. n. 214/2011, ciascun avvocato, ai sensi dall'art. 9 comma 7 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, non potrà conseguire a titolo di compensi professionali una somma superiore al proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato in base al principio di competenza.
9. Le somme eventualmente eccedenti saranno acquisite al bilancio di Ateneo e destinate al fondo di contrattazione collettiva;
10. Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, l'Area finanziaria dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato.
11. I compensi attribuiti ai sensi del comma 1 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 208 della l. 23.12.2005 n. 266, i compensi professionali sono corrisposti agli avvocati interni al lordo degli oneri riflessi, che sono quindi posti a carico di questi ultimi, salvo l'IRAP.
13. La liquidazione dei compensi avviene con decreto del Direttore generale, entro il termine di dodici mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale.

14. Gli avvocati collocati a riposo o cessati dal servizio a qualunque titolo partecipano alla ripartizione dei compensi professionali maturati sino alla liquidazione delle sentenze favorevoli depositate entro i dodici mesi successivi al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio.

Art. 11 - Copertura assicurativa e iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'albo degli avvocati

1. L'Università garantisce agli avvocati dell'Avvocatura di Ateneo la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta, con oneri a carico dell'Ateneo, ad esclusione di quelli necessari per coprire la colpa grave.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati sono a carico dell'Università.

Art. 12 - Atti sottratti all'accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi della normativa vigente, sono sottratti all'accesso i seguenti atti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa ai punti precedenti.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo.

2. È altresì abrogato, dalla medesima data, il Regolamento dell'Avvocatura di Ateneo emanato con D.R. n. 33 dell'8 gennaio 2015.

3. La ripartizione delle materie non si applica ai giudizi in corso alla data di emanazione del presente regolamento.

4. I criteri di determinazione degli onorari di cui al presente regolamento si applicano ai giudizi passati in giudicato in data successiva al Decreto di emanazione dello stesso Regolamento.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia di ordinamento professionale forense.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.